

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1061/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1993

recante misure derogatorie nel settore delle carni bovine in seguito all'insorgenza dell'afta epizootica in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando che all'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3619/92 della Commissione, del 15 dicembre 1992, recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il 1993<sup>(3)</sup>, è previsto il rilascio di un certo numero di titoli d'importazione tra il 15 e il 26 febbraio 1993; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 179/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1993 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso<sup>(4)</sup>, prevede altresì il rilascio di un certo numero di titoli d'importazione per animali vivi; che l'articolo 3, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, che stabilisce per il 1993 le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Cecoslovacchia e la Repubblica di Ungheria<sup>(5)</sup>, dispone che il 25 gennaio 1993 siano rilasciati titoli d'importazione per una parte delle carni oggetto degli accordi di associazione; che il periodo di validità dei titoli suindicati è limitato a 90 giorni conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, lettere b) e c)

del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92<sup>(7)</sup>; che, vista la situazione delle importazioni conseguente all'insorgenza dell'afta epizootica in Italia, è opportuno permettere la proroga adeguata del periodo di validità dei titoli suddetti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga all'articolo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2377/80, il periodo di validità dei titoli rilasciati in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3619/92, all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 179/93 e all'articolo 3, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3589/92, è prorogato di 60 giorni su richiesta dell'operatore interessato.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve essere corredata dell'originale del titolo di cui trattasi.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 51.

<sup>(5)</sup> GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.